

**L.R. 6 febbraio 2025, n. 3****Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 17/04 del 04 febbraio 2025](#), pubblicata nel [BURA 7 febbraio 2025, n. 37 Speciale](#) ed entrata in vigore l'8 febbraio 2025)

Testo vigente

(in vigore dal 08/02/2025)

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla [legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10](#) (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 28, comma 4, le parole "Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lettera a), dell'articolo 53" sono soppresse;
 - b) all'articolo 31, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo della tassa di concessione governativa, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasessantenni. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica un incremento di quota proporzionata al ritardo nel pagamento per il ritardo di un mese o frazione di mese da un minimo di euro 15,00 ad un massimo di euro 70,00;"
 - c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 31 e' sostituita dalla seguente:

"e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà del Presidente o di un membro del comitato di gestione;"
 - d) all'articolo 35, comma 3, le parole ", inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi" sono soppresse.